

**N. 64 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 ottobre 2002.**  
**(GU n. 43 del 30.10.2002 )**

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'8 ottobre 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

Sanita' pubblica - Regione Emilia-Romagna - Norme contro la vivisezione - Disciplina finalizzata alla protezione degli animali utilizzati a fini di ricerca scientifica o sperimentazione - Divieto, sul territorio regionale, di ogni attivita' di allenamento, utilizzazione o cessione a fini di ricerca di cani e gatti, nonche' di vivisezionare qualsiasi animale a fini didattici, salvo i casi previsti da appositi preventivi accordi con Istituti scientifici ed Universita' - Previsione di sanzioni amministrative in caso di violazione delle disposizioni regionali - Denunciata esorbitanza dai limiti posti alla potesta' legislativa regionale concorrente - In particolare, asserito eccesso di competenza legislativa in materia di ricerca scientifica e di tutela della salute - Preteso contrasto con la normativa statale, di recepimento di direttive comunitarie, concernente la sperimentazione ammessa sugli animali a fini scientifici - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 1 agosto 2002, n. 20.

- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera l), e comma terzo; d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 116; direttiva n. 86/609/CEE.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale (deliberazione 20 settembre 2002), nei confronti della Regione Emilia-Romagna, in persona del suo Presidente della Giunta, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale Emilia-Romagna 1 agosto 2002, n. 20 recante "Norme contro la vivisezione", pubblicata nel B.u.r. 1 agosto 2002 n. 112.

1. - Con la legge 1 agosto 2002, n. 20, la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato la protezione degli animali utilizzati a fini di ricerca scientifica e sperimentazione.

A tale scopo viene vietata, sul territorio regionale, ogni attivita' di allevamento, utilizzazione o cessione a fini di ricerca di cani e gatti, prevedendo peraltro sanzioni in caso di violazione dei precetti enunciati.

Viene altresì fatto divieto di vivisezionare qualsiasi animale a fini didattici se non nei casi previsti da appositi preventivi accordi con istituti scientifici ed universita'.

2. - Le norme regionali incidono sulla materia della ricerca scientifica e su quella della tutela della salute, che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, attribuisce alla potesta' legislativa regionale in forma concorrente. La legge regionale eccede nel suo complesso i limiti posti a detta competenza legislativa regionale.

In particolare, la disposizione di cui all'art. 2, vietando indiscriminatamente, sul territorio regionale, le attivita' indicate dalla stessa legge regionale, si pone in contrasto con le prescrizioni di cui al d.lgs. n. 116/1992, che, recependo la direttiva n. 86/609/CEE, individua fondamento e limiti della sperimentazione ammessa sugli animali a fini scientifici.

3. - L'applicazione delle disposizioni regionali in parola, inoltre, potrebbe comportare ostacoli all'esercizio dell'attivita' di sperimentazione ammesse in ambito europeo, determinando quindi una violazione della normativa comunitaria in materia.

4. - La previsione di sanzioni amministrative, per la violazione delle disposizioni contenute nella legge regionale, concreta una violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Costante giurisprudenza costituzionale ha affermato il principio secondo cui la potestà di sanzionare eventuali illeciti amministrativi segue i medesimi criteri di distribuzione delle competenze sostanziali cui le sanzioni si riferiscono (sentt. nn. 123/1992, 365/1991).

P. Q. M.

Si chiede che sia dichiarata la illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative sottoposte a giudizio.

Roma, addì 24 settembre 2002  
per Maurizio Fiorilli L'Avvocato dello Stato: Carlo Sica